

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1430} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

—

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria

Presentato il 15 marzo 1984

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le condizioni di particolare difficoltà operativa in cui versano gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette si sono venute progressivamente aggravando negli ultimi anni.

L'adeguamento degli organici, rimasti inalterati sin dal 1950 a fronte di nuove esigenze (rispetto alle quali sono chiamati ad operare gli uffici delle dogane, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbri-

cazione e i laboratori chimici) legate agli incrementi del traffico internazionale e delle altre attività produttive, appare strumento indispensabile per un serio contrasto alle forme sempre più sofisticate di evasione e per un recupero di gettito.

Le iniziative legislative di potenziamento finora intraprese hanno trovato ostacolo nella interruzione dell'VIII legislatura.

Pur nella convinzione della necessità di un organico collegamento di siffatte iniziative con quelle di politica generale nel settore, è divenuto ora indispensabile anticipare il conseguimento di taluni essenziali indirizzi di efficienza, che potranno essere più compiutamente perseguiti con la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, al fine di evitare il completo scadimento dell'operare di taluni uffici.

Basta ricordare a questo proposito che la carenza degli organici obbliga attualmente i dirigenti degli uffici ad istituire turni di servizio e contemporaneamente a ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario in misura abnorme; ne consegue una situazione di aperta e crescente conflittualità che pone costantemente in pericolo il regolare andamento dei servizi e gli stessi interessi diretti dell'E-rario.

Diviene quindi inevitabile accompagnare ad un provvedimento di parziale ripristino delle piante organiche ottimali una serie di misure incentivanti che compensi la effettiva maggiore responsabilità ed i maggiori sacrifici e disagi delle categorie in questione rispetto alle altre del pubblico impiego.

Non può infatti negarsi il riconoscimento, in favore degli stessi impiegati, di trattamenti quanto meno analoghi a quelli attribuiti ad altri settori (poste, ferrovie, guardia di finanza, ecc.) che operano in condizioni analoghe.

Le misure proposte sono di seguito illustrate con riferimento specifico agli analoghi trattamenti già disposti in favore di altre categorie.

* * *

L'articolo 1 è inteso a consentire la rapida assunzione di 800 impiegati e di 50 operai necessari a far fronte all'immediato fabbisogno degli uffici (siti prevalentemente nell'Italia settentrionale) che risultano maggiormente oberati di impegni lavorativi. Le disposizioni corrispon-

dono a quelle di un analogo provvedimento, già presentato dal Governo (Atto Camera 3972) nella VIII legislatura.

In primo luogo i posti recati in aumento vengono ripartiti fra i vari ruoli per i quali saranno banditi speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti medesimi. Il riferimento alle qualifiche dei ruoli e carriere dell'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, costituisce applicazione dell'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che consente di bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle predette cessate qualifiche e prevede che il personale assunto a norma di tale articolo venga inquadrato nelle qualifiche funzionali secondo le norme dettate dalla citata legge n. 312 del 1980.

Per assicurare la piena e immediata copertura dei posti vengono esplicitamente escluse le riserve che prevedono, come per talune categorie di appartenenti alle forze armate, complesse procedure di nomina. È invece pienamente salvaguardata, sull'insieme dei posti messi a concorso, la riserva del cinquanta per cento dei posti operante a favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie dei giovani che hanno superato l'esame di idoneità previsto per l'ammissione nei ruoli organici del personale assunto con contratto a tempo determinato in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile. La riserva sarà ripartita proporzionalmente fra le regioni.

Tenuto conto delle circostanze d'urgenza che inducono a questa eccezionale proposta di potenziamento degli organici, viene adottata una soluzione tecnica che limita nel tempo la disponibilità dei posti riservati per l'occupazione giovanile e garantisce l'effettiva copertura dei posti in organico, in particolare, di quelli da coprire nelle sedi disagiate; ciò viene ottenuto ponendo ai riservatari l'onere di

presentare domanda di partecipazione al concorso nei termini fissati per tutti gli altri concorrenti nell'apposito bando, ancorché ai fini della loro nomina non occorra il superamento di alcuna prova, e portando in aumento alla quota dei posti non riservati quelli non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina a seguito della mancata assunzione in servizio nella sede assegnata al riservatario.

Nello stesso articolo 1 vengono richiamate le disposizioni che consentono la copertura dei posti mediante concorsi speciali nazionali con ripartizione regionale dei posti stessi (destinati sia ai riservatari sia ai normali concorrenti) e mediante procedure concorsuali semplificate. Viene comunque confermata l'applicazione, in quanto compatibile, delle norme generali sui concorsi nel pubblico impiego richiamate e appositamente previste per i concorsi indetti per le qualifiche dell'ordinamento preesistente a quello stabilito in sede di riassetto retributivo-funzionale.

Si è provveduto a ridurre ad un solo colloquio la prova d'esame ed a limitare a tre il numero dei membri delle Commissioni esaminatrici.

Per assicurare una migliore utilizzazione del personale operaio viene prevista la destinazione di detto personale anche presso le dogane ed i laboratori chimici.

Inoltre con l'articolo in rassegna si tende a sanare una carenza riguardante i soli ruoli degli UTIF, per i quali, a differenza degli altri settori finanziari, non è attualmente previsto che i primi dirigenti possono essere adibiti anche ai servizi ispettivi centrali ma debbono necessariamente dirigere un UTIF, ancorché di scarsa rilevanza e adeguato alle capacità proprie delle sottostanti qualifiche della carriera direttiva.

L'ultima disposizione recata dallo stesso articolo 1 consente una più adeguata utilizzazione del personale *ex precario* (2.000 diurnisti di terza e quarta categoria), il cui attuale impiego presso

gli uffici periferici delle dogane e delle imposte di fabbricazione è stato necessariamente limitato alle mansioni generiche riferibili alle categorie di inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi della legge 19 aprile 1982, n. 165, mansioni che negli uffici indicati sono del tutto marginali. Si prevede pertanto la possibilità di adibire tale personale, venendo peraltro incontro alle aspirazioni manifestate ed a precise istanze delle organizzazioni sindacali, anche agli specifici compiti di istituto, rigidamente individuati dalle qualifiche di ruolo, che comprendono determinati atti di rilevanza esterna presso la quasi totalità degli uffici sopra indicati.

L'articolo 2 prevede l'estensione al personale doganale in servizio presso gli uffici di confine di terra posti in località disagiata (articolo 6 legge 21 dicembre 1978, n. 852), del beneficio dell'anzianità convenzionale per servizi di confine previsto, ai fini pensionistici, per i militari e sottufficiali della Guardia di finanza dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Ne consegue l'applicazione delle vigenti norme previdenziali sul riscatto dei servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 3 si prevede la concessione di un trattamento compensativo dei particolari disagi e delle responsabilità connessi ai servizi di istituto svolti dal personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette in effettivo servizio presso gli uffici operativi, ivi compresi taluni uffici centrali di riscontro e controllo. L'emolumento, denominato indennità di servizio, non ha carattere di novità in quanto altre indennità speciali sono attualmente previste, come ad esempio, per le forze di polizia, per il personale delle Ferrovie dello Stato e per quello civile dell'amministrazione penitenziaria. L'importo è commisurato al 30 per cento dello stipendio mensile lordo e non è computabile ai fini del trattamento pensionistico.

Con l'articolo 4 vengono disciplinati i turni di lavoro ordinario presso gli uffici; la disciplina predisposta, mentre da un

lato viene incontro alle aspettative del personale essendo rispondente a obiettive esigenze, dall'altro attua le direttive della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93 articolo 30) con i necessari adattamenti alle esigenze operative del settore. In sostanza viene previsto che i capi degli uffici periferici (cioè dei compartimenti doganali, delle circoscrizioni doganali, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette) possono stabilire, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, turni obbligatori, anche notturni e festivi, di lavoro ordinario oltre l'orario normale di funzionamento degli uffici.

Poiché la turnazione costituisce la regola di funzionamento degli uffici in argomento, si rende necessario, come in altri settori del pubblico impiego, prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria per il servizio prestato in orari diversi da quelli stabiliti per la generalità degli impiegati dello Stato. Tale maggiorazione varia dal 20 per cento, per il servizio prestato nelle ore pomeridiane, fino ad un massimo del 60 per cento per le ore notturne, cui può aggiungersi una maggiorazione pari al 40 per cento del compenso per lavoro straordinario, prevista per il servizio prestato dalle ore 22 dei giorni pre-festivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.

Con l'articolo 5 si provvede ad estendere al personale ispettivo in servizio presso i compartimenti e le circoscrizioni doganali il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata già previsto per il personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Il predetto trattamento viene tuttavia limitato alle sole ispezioni e sopralluoghi effettuati dal personale ispettivo presso dogane con sedi diverse dal compartimento e dalle circoscrizioni di appartenenza.

Con lo stesso articolo si provvede a rendere operante, nei confronti del perso-

nale delle dogane, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, la riduzione del 30 per cento sulle indennità di trasferta ma limitatamente a quella spettante a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione effettuata nell'arco del mese.

Per assicurare la copertura delle maggiori spese conseguenti alla applicazione degli articoli sopra esaminati, con l'articolo 6 si provvede a rivalutare le misure dei compensi che gli operatori economici debbono versare allo Stato per l'espletamento di servizi, nel loro interesse, da parte degli impiegati delle dogane e dei militari della Guardia di finanza oltre il normale orario di ufficio o fuori dell'ufficio stesso.

Per quanto riguarda i servizi degli impiegati doganali o addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione le misure attuali oscillano da un minimo di 1.400 per un'ora di lavoro svolto dal personale ausiliario in ufficio, oltre il normale orario, ad un massimo di lire 7.400 per un'ora di lavoro notturno svolto dal personale direttivo fuori del circuito doganale o a bordo di natanti. Con il provvedimento in rassegna tali misure vengono raddoppiate ottenendo maggiori introiti annui stimati in lire 33.500 milioni. Il raddoppio delle misure attuali, pur essendo scarsamente compensativo della prestazione ricevuta dall'operatore, specie a confronto con tariffe di intervento di altri laboratori, sia dipendenti che autonomi, è tuttavia da considerare equo e soprattutto conforme all'intendimento, finora perseguito, di non aggravare finanziariamente il settore dell'*import-export* di notevole importanza nella economia del nostro paese.

Per quanto riguarda i servizi prestati dalla Guardia di finanza lo stesso articolo 6 stabilisce poi le nuove tariffe a carico dei privati nei due settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione. Le nuove misure, ottenute dalle operazioni di triplicazione, arrotondamento e successivo raddoppio di quelle vigenti dal 1971, seguono l'evoluzione degli importi dei compensi per gli impiegati civili (compensi

già triplicati nel 1978), in modo da attestarsi su livelli corrispondenti a quelli proposti per questi ultimi. Pertanto, in base all'aumento proposto, gli importi varieranno da un minimo di lire 2.400 ad un massimo di lire 14.800 con un introito complessivo stimato in lire 27.000 milioni annui. Il sostanziale aumento delle tariffe dei compensi a carico dei privati per i servizi resi dalla Guardia di finanza nei due settori predetti nonché l'intervenuta estensione al personale militare dei vari corpi di polizia della disciplina e del trattamento economico per le prestazioni di lavoro straordinario (articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121), consentono ora, sotto il profilo economico, di destinare all'Erario parte delle somme versate dai privati. Sembra infatti eccessivo conservare l'attuale destinazione integrale ai fondi del corpo della Guardia di finanza per scopi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973 n. 734, soprattutto nella considerazione che, anche in caso di parziale modifica dell'attuale regime, l'importo destinato ai fondi predetti avrebbe un incremento rilevante. Pertanto, a modifica dell'indicato articolo 5, si prevede che la metà di tale introito, valutata in lire 13.500 milioni annui, per effetto degli aumenti di cui sopra, sia attribuita all'Erario per finanziare i compensi da corrispondere ai militari della Guardia di finanza; che la parte residua, riguardante ciascuno dei due settori (dogane e imposte di fabbricazione) cui si riferiscono i servizi, mantenga la destinazione assistenziale, anche in eccedenza ai limiti di importo previsti dall'articolo 5 sopramenzionato, ormai superati dalle modificazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta. In tale modo saranno attribuiti ai vari fondi di assistenza del corpo della Guardia di finanza maggiori somme per lire 9.000 milioni su base annua (rispetto ai 4.500 milioni di lire attuali).

In definitiva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo in rassegna comporterà per l'Erario entrate ag-

giuntive date dall'intero importo degli aumenti dei compensi pagati dai privati per i servizi resi nell'interesse del commercio dagli impiegati doganali e addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione (pari a lire 33.500 milioni annui) e dalla metà dell'importo stabilito quale compenso per gli stessi servizi resi da appartenenti alla Guardia di finanza (pari a lire 13.500 milioni annui); il tutto valutato complessivamente in lire 47.000 milioni in ragione di anno.

Per l'anno 1984 — pur tenuto conto che, per venire incontro alle necessità contabili degli operatori economici ed in particolare di quelli che sono stati autorizzati a corrispondere i compensi per i servizi resi nel loro interesse in misura fissa mensile ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389, viene stabilito che la decorrenza degli aumenti dei compensi coincida con l'inizio del mese successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge — le maggiori entrate sono valutate complessivamente in lire 27.500 milioni nella previsione dell'entrata in vigore del provvedimento al termine del primo semestre.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 sono finalizzate ad estendere alcune delle disposizioni della presente legge al personale degli uffici periferici del Ministero della sanità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, personale che si trova ad operare nelle stesse condizioni di particolare difficoltà in cui versa il personale delle dogane.

In sostanza con tale articolo si intende perequare il trattamento accessorio di cui gode detto personale con quello delle dogane senza alcuna previsione di nuovi benefici nello spirito informatore che aveva indotto il Governo a farsi promotore nella passata legislatura di analoga iniziativa legislativa già all'esame del Parlamento.

È appena il caso di rilevare che il contenuto della presente legge limitata al solo personale delle dogane non potrebbe

garantire il pieno raggiungimento delle finalità dell'emananda normativa ove venisse trascurato l'aspetto sanitario connesso alle operazioni di sdoganamento delle merci — che non sono poche — sottoposte al vincolo sanitario e in molti casi anche deperibili.

I benefici di cui viene prevista l'estensione al personale degli uffici sanitari e veterinari sono quelli di cui all'articolo 4 (maggiorazione di retribuzione oraria per l'orario normale protratto con turni anche notturni e festivi) ed all'articolo 5 (indennità di missione per servizi fuori circuito doganale), e di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 (indennità di sede disagiata).

Non si può prevedere invece l'estensione automatica dei benefici di cui all'articolo 2 (anzianità convenzionale ai fini pensionistici per i servizi resi in località disagiate) e all'articolo 3 (indennità mensile di servizio pari al 30 per cento dello stipendio lordo mensile iniziale) attesa la diversa organizzazione delle amministrazioni interessate.

Tale aspetto comunque formerà oggetto di ulteriore approfondito esame e valutazione nelle sedi opportune.

Con l'articolo in parola si prevede altresì ad aggiornare le tariffe per i servizi resi all'amministrazione sanitaria di cui alla tabella B, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, analogamente a quanto stabilito per le indennità commerciali riscosse dagli uffici doganali provvedendosi contestualmente ad aumentare le tariffe per le prestazioni rese fuori orario o fuori circuito doganale, rese nell'esclusivo interesse degli utenti. Tale ultima previsione è stata contenuta nell'ambito delle linee generali del sistema tariffario attuale rientrando nel più ampio contesto della politica economica generale, riservandosi l'esecutivo di procedere ad una completa revisione in materia dei tributi speciali — risalenti al 1954 — per i servizi resi dall'amministrazione sanitaria.

La rivalutazione delle tariffe comporterà comunque un maggiore introito presumibilmente valutabile in circa 350 milioni, avendo l'erario introitato nel 1983 — capo XX, capitolo 2225 — entrate Tesoro lire 270 milioni per le stesse finalità.

* * *

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento viene valutato in lire 42.080 milioni in ragione di anno.

In dettaglio la valutazione della maggiore spesa annua può essere così precisata: lire 17.500 milioni per le nuove assunzioni (articolo 1); lire 200 milioni per il beneficio dell'anzianità convenzionale di cui all'articolo 2 (e per i limitati effetti pensionistici); lire 22.500 milioni per il compenso di cui all'articolo 3; lire 1.000 milioni per i turni obbligatori di lavoro ordinario (articolo 4), tenuto conto che la disciplina riguarda circa 600 persone e comporta per i beneficiari il venir meno dell'indennità di servizio notturno; lire 580 milioni per le disposizioni concernenti le indennità di missione (articolo 5).

Per quanto concerne la spesa prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 7, riferendosi queste ad un personale ristretto, nel suo complesso non superiore a 500 unità, può presumersi che: il beneficio di cui al quarto comma dell'articolo in parola possa riguardare i due terzi del personale per un ammontare di circa lire 200 milioni; il beneficio di cui al quinto comma riguarda invece un esiguo numero di personale — circa 50 unità —, essendo limitato a quelle persone che risiedono in località disagiate, per un ammontare di lire 25 milioni; il beneficio di cui al sesto comma, calcolato sul personale nella sua interezza, trattandosi di prestazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio, ammonterà a lire 75 milioni.

Nella previsione che il provvedimento possa produrre effetto sin dal finire del primo settembre 1984 (così confidando nella sua rapida approvazione e sul con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

seguito sollecito compimento dei procedimenti amministrativi anche concorsuali) l'onere per il residuo periodo dell'anno 1984 può essere stimato in circa 24.800 milioni per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette ed in lire 168 milioni per il per-

sonale degli uffici periferici dell'amministrazione sanitaria.

In considerazione del carattere di urgenza del provvedimento, si dispone, con l'articolo 9, l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 850 unità ripartite come segue:

a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 300 unità;

b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 100 unità;

c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unità;

d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unità;

e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unità.

Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'articolo 26-*quinqies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneità compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze può bandire speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera

nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalità stabilite nel terzo e quarto comma. È esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali.

Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso è bandito, distinti per ciascuna regione, nonché la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione.

I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facoltà di cui al presente comma. La graduatoria è compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.

Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente

sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze. Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato articolo 11 né i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali.

Le commissioni esaminatrici sono composte da:

a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalità previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale

del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze è autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello.

ART. 2.

Il servizio prestato presso gli uffici doganali del confine di terra che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

ART. 3.

In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, al perso-

nale civile che presta effettivo servizio presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è preposto od assegnato in via esclusiva personale dei ruoli periferici dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette spetta una indennità mensile di servizio in misura pari al 30 per cento dell'importo lordo mensile costituito dallo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

Il compenso di cui al comma precedente è ridotto di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza dall'ufficio, per qualsiasi causa, compreso il congedo ordinario, e per i periodi nei quali l'impiegato è comandato o distaccato, o comunque assegnato, ad uffici diversi da quelli indicati nel precedente comma. La riduzione non opera per i periodi di assenza per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

Al personale di cui al presente articolo non spetta l'assegno mensile previsto dall'articolo 10 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e non si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

ART. 4.

I capi dei compartimenti doganali, delle circoscrizioni doganali, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici, anche articolato in più periodi giornalieri, purché nei limiti massimi del numero di ore previsti per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato.

I capi degli uffici suddetti possono altresì stabilire che l'orario di funziona-

mento degli uffici sia protratto oltre l'orario normale di cui al precedente comma, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato, anche notturni e festivi.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario, di cui al secondo comma, spetta una maggiore retribuzione oraria rapportata al normale compenso per lavoro straordinario, pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6.

Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, eventualmente in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.

Le maggiorazioni previste al quarto e quinto comma non sono cumulabili con l'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, né con la indennità di servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in dero-

ga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come modificato dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.

ART. 6.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono raddoppiate.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte

di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:

1) del ventitrè per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali;

4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali ».

Agli effetti del pagamento delle indennità e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si conside-

rano eseguiti fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici è stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

ART. 7.

Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui alla tabella B allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate.

Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalità di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in più periodi giornalieri purché nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresì stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.

Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in località disagiate individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, compete l'indennità prevista dallo stesso articolo 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.

ART. 8.

L'onere derivante dalla completa attuazione della presente legge è valutato in lire 41.780 milioni in ragione di anno per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e in lire 300 milioni per il personale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna. All'onere relativo all'anno 1984, valutato rispettivamente in lire 24.800 milioni ed in lire 168 milioni si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.